

In caso di compensi oltre 5mila euro sanzioni pesanti sul fronte sicurezza

Arresto fino a 6 mesi in caso di omessa valutazione rischi o senza medico competente

La riforma del lavoro sportivo ha costretto gli operatori del settore a rivedere i propri assetti organizzativi anche in relazione agli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Chi occupa lavoratori sportivi con compensi annui superiori a 5mila euro deve adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 81/2008.

Si tratta di una cosa di non poco conto se si pensa alle eventuali conseguenze sanzionatorie, divenute ancora più gravose a seguito della rivalutazione prevista dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro 111/2023. Di seguito alcuni dei principali obblighi e cosa rischia chi viola la normativa.

In applicazione dell'articolo 29 del Tusi, la società/associazione sportiva effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento (Dvr) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. L'omessa valutazione del rischio è punita con la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. L'assenza del Dvr, contrariamente a quanto previsto per le attività imprenditoriali, nel caso di Asd non farà, però, scattare la sospensione dell'attività di cui all'articolo 14. Infatti, come ricordato dall'Ispettorato del lavoro (Inl), il provvedimento si applica solo alle attività economiche organizzate, esercitate in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Si rammenta che il Dvr va conservato, eventualmente anche su supporto informatico, presso l'unità cui si riferisce la valutazione.

Al ricorrere dei presupposti, la mancata nomina del medico competente è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, prevista dall'articolo 55, comma 5, lettera d); mentre non individuare l'Rsp comporta l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

Per quanto riguarda l'idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, ove non riferita alla mansione sportiva, la norma permette al medico competente di basarsi sul certificato rilasciato dal medico sportivo ove lo stesso, a parere della scrivente, risulti esaustivo rispetto alle verifiche da svolgere. Diversamente, qualora emerga in

base al Dvr l'esposizione del lavoratore a ulteriori rischi, sarà necessario un accertamento sanitario aggiuntivo da parte del medico competente. In caso di omissione, l'articolo 55, comma 5, lettera e) e 6-bis prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro. Importi raddoppiati se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicati se riferita a più di 10 lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà anche assicurarsi, in base a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, pena l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Anche in tale ipotesi gli importi si raddoppiano se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e si triplicano se riferita a più di 10 lavoratori.

In caso di controlli, il personale ispettivo dell'Inl e delle Asl, al riscontro delle suddette violazioni, impartirà la prescrizione obbligatoria, a norma degli articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994, per estinguere in via amministrativa il reato, invitando il datore a sanare l'irregolarità accertata.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza.